

Legge regionale 09 aprile 2014 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

**Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà.**

**CAPO V**

*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOLIDARIETÀ*

**Art. 21**

*(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 11/2007)*

1. All'articolo 4 della legge regionale 23 maggio 2007, n. 11 (Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

**a)** alla lettera b) del comma 2 le parole <<del servizio>> sono sostituite dalle seguenti: <<dei percorsi operativi e nella formulazione delle attività>>;

**b)** alla lettera a) del comma 3 dopo le parole <<competente in materia di servizio civile>>, sono aggiunte le seguenti: <<o suo delegato>>;

**c)** alla lettera b) del comma 3 dopo le parole <<competente in materia di servizio civile>>, sono aggiunte le seguenti: <<o suo delegato>>;

**d)** la lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

**<<c)** da due rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali, di cui uno scelto tra i Comuni iscritti all'albo del servizio civile;>>;

**e)** la lettera d) del comma 3 è abrogata;

**f)** la lettera e) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

**<<e)** da un rappresentante per ogni provincia degli enti di servizio civile operanti in regione iscritti alla lettera a) dell'albo regionale, tenendo conto prioritariamente del numero di progetti presentati negli ultimi due anni e del numero di sedi accreditate;>>;

**g)** la lettera f) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

**<<f)** dal rappresentante regionale dei giovani volontari eletto dai delegati regionali per la composizione della Consulta nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 3 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione).>>;

**h)** dopo il comma 5 è inserito il seguente:

**<<5 bis.** Ai componenti della Consulta spetta il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, nella misura spettante ai dipendenti regionali.>>.

## **Art. 22**

*(Partecipazione a progetti del Fondo europeo per i rifugiati)*

**1.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare con proprie risorse ai progetti finanziati dal Fondo europeo per i rifugiati (FER) per il periodo 2008-2013, istituito con decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, nella misura massima stabilita a titolo di cofinanziamento regionale dai rispettivi piani finanziari.